

СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SODNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU TIESA



LUXEMBOURG

EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-GUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
CURTEA DE JUSTIȚIE A COMUNITĂȚILOR EUROPENE
SÚDNY DVOR EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 96/07

18 dicembre 2007

Sentenza della Corte di giustizia nelle cause C- 77/05 e C-137/05

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord / Consiglio dell'Unione europea

IL REGNO UNITO E L'IRLANDA POSSONO PARTECIPARE ALL'ADOZIONE DELLE MISURE CHE SVILUPPANO L'ACQUIS DI SCHENGEN A CONDIZIONE CHE PARTECIPINO GIÀ ALLE DISPOSIZIONI SULLE QUALI SI FONDA LA NUOVA MISURA

Correttamente il Consiglio ha rifiutato di ammettere il Regno Unito a partecipare all'adozione del regolamento FRONTEX e del regolamento che stabilisce le norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici nei passaporti

Ai sensi del Protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, «[l]Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, i quali non sono vincolati dall'acquis di Schengen, possono, in qualsiasi momento, chiedere di partecipare, in tutto o in parte, alle disposizioni di detto acquis». Se il Regno Unito o l'Irlanda non notificano che intendono partecipare all'adozione di una misura basata sull'acquis di Schengen, gli altri Stati membri sono liberi di adottare la misura in questione senza la partecipazione dei detti paesi. Una decisione, adottata il 29 maggio 2000, elenca le disposizioni dell'acquis di Schengen alle quali il Regno Unito partecipa, e stabilisce che si reputa che il Regno Unito abbia irrevocabilmente notificato la propria intenzione di partecipare a tutte le proposte e iniziative basate su tali disposizioni.

L'11 febbraio 2004 il Regno Unito ha informato il Consiglio della propria intenzione di partecipare all'adozione del regolamento che istituisce l'agenzia FRONTEX¹.

Il 19 maggio 2004 il Regno Unito ha informato il Consiglio che intendeva partecipare anche all'adozione del regolamento recante le norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici nei passaporti².

¹ Regolamento (CE) del Consiglio 26 ottobre 2004, n. 2007, che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (GU L 349, pag. 1).

² Regolamento (CE) del Consiglio 13 dicembre 2004, n. 2252, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU L 385, pag. 1).

Malgrado tali notifiche, il Regno Unito non è stato ammesso a partecipare all'adozione di questi due regolamenti, a motivo del fatto che essi costituiscono uno sviluppo di disposizioni dell'acquis di Schengen alle quali il detto Stato membro non partecipa. I due regolamenti sono stati adottati senza la partecipazione del Regno Unito.

Ritenendo che il rifiuto del Consiglio di ammetterlo a partecipare all'adozione dei regolamenti costituisca una violazione del protocollo di Schengen, il Regno Unito ha proposto due ricorsi dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee. Al contrario del Consiglio, il Regno Unito ritiene che il suo diritto di partecipare all'adozione di misure di questo tipo sia indipendente dalla circostanza che esso partecipi o no alle disposizioni dell'acquis di Schengen sulle quali la misura è fondata.

La Corte considera che la disposizione del protocollo di Schengen relativa alla partecipazione del Regno Unito e dell'Irlanda alle misure esistenti e quella che prevede la possibilità per tali Stati membri di partecipare all'adozione delle nuove misure devono essere lette congiuntamente, e non in modo indipendente l'una dall'altra, malgrado che esse attengano a due aspetti differenti dell'acquis di Schengen.

Risulta dall'impiego dell'espressione «proposte e iniziative che si baseranno sull'acquis di Schengen» nelle disposizioni di cui trattasi che le misure in questione sono fondate sull'acquis di Schengen, del quale esse costituiscono unicamente un'attuazione o uno sviluppo successivo.

Logicamente, misure di questo tipo devono essere conformi alle disposizioni alle quali danno attuazione o di cui costituiscono uno sviluppo. La partecipazione di uno Stato membro alla loro adozione presuppone dunque l'accettazione da parte di tale Stato del settore dell'acquis di Schengen nel quale si inserisce la misura da adottare o del quale quest'ultima costituisce uno sviluppo.

Alla luce di tali premesse, la Corte conclude che la possibilità per il Regno Unito e l'Irlanda di partecipare all'adozione di una nuova misura nell'ambito dell'acquis di Schengen può trovare applicazione soltanto per le proposte e le iniziative basate su un settore dell'acquis di Schengen al quale tali paesi sono già stati ammessi a partecipare.

Atteso che, nel caso di specie, è pacifico che il Regno Unito non ha aderito al settore dell'acquis di Schengen nel quale si inscrivono i regolamenti in questione, la Corte constata che correttamente il Consiglio ha negato al Regno Unito il diritto di partecipare all'adozione di tali provvedimenti.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia

Lingue disponibili: ES, EN, FR, PL

Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte

<http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=C-77/05>
<http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=C-137/05>

Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Estella Cigna Angelidis
tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674*